

Rassegna Stampa

di Venerdì 24 luglio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
6	Il Sole 24 Ore	24/07/2026	<i>Nei grandi appalti le gare tornano agli stessi vincitori (G.Latour)</i>	3
27	Il Sole 24 Ore	24/07/2026	<i>IN AUMENTO L'EFFICACIA DEL PARERE ANAC DI PRECONTENZIOSO (R.Dipace/M.Giordano)</i>	5
37	Italia Oggi	24/07/2026	<i>PFTE completo per ogni concorrente</i>	6
37	Italia Oggi	24/07/2026	<i>Requisiti di gara, conta il triennio finanziario</i>	7
Rubrica Ambiente				
1+28	Il Sole 24 Ore	24/07/2026	<i>Data center, dal Mase i primi indirizzi operativi (C.Dominelli)</i>	8
Rubrica Previdenza professionisti				
31	Italia Oggi	24/07/2026	<i>Per Cassa forense un possibile buco di milioni (S.D'alessio)</i>	10
Rubrica Energia				
1+2	Il Sole 24 Ore	24/07/2026	<i>Italiani pronti a tutto per risparmiare sull'energia (C.Dominelli)</i>	11
33	Italia Oggi	24/07/2026	<i>Rinnovabili, cade la moratoria (A.Moro)</i>	12
Rubrica Altre professioni				
30	Il Sole 24 Ore	24/07/2026	<i>Consulenti: la riforma dei commercialisti non tocchi le competenze (F.Micardi/M.Pizzin)</i>	13
31	Italia Oggi	24/07/2026	<i>Consulenti del lavoro: no a colpi di mano (S.D'alessio)</i>	14
31	Italia Oggi	24/07/2026	<i>Meno severi con gli avvocati (D.Ferrara)</i>	15
32	Italia Oggi	24/07/2026	<i>Asse.co ai consulenti del lavoro (E.Vannicola)</i>	16
Rubrica Fisco				
27	Il Sole 24 Ore	24/07/2026	<i>La cessione dei crediti del professionista sotto il cappello dell'onnicomprensivita' (G.Gavelli)</i>	18
Rubrica Intelligenza Artificiale				
16	Il Sole 24 Ore	24/07/2026	<i>L'Istituto italiano dell'AI lancia la piattaforma per le Pmi (F.Greco)</i>	19



Nei grandi appalti le gare tornano agli stessi vincitori

Contratti pubblici

L'Uvi del Senato compone la mappa delle imprese nel mercato pubblico

Giuseppe Latour

Gli appalti più grandi tendono a tornare agli stessi operatori. E in alcuni settori, come l'energia, la comunicazione e la ristorazione, i contratti tornano con frequenza maggiore alle stesse imprese. Sono due elementi che arrivano dallo studio «Appalti pubblici e società di capitali in Italia: un'analisi descrittiva», il documento redatto dall'Ufficio valutazione impatto (Uvi) del Senato. Un documento che - va detto subito - non indica anomalie macroscopiche e fattori patologici nel nostro mercato dei contratti pubblici, ma mette sotto la lente elementi da monitorare per il futuro.

Lo studio guarda al mercato degli appalti da un punto di vista particolare: analizza la struttura e l'evoluzione delle imprese di capitali che hanno partecipato alle gare d'appalto in Italia nel periodo 2014-2023 e si concentra sulle procedure aperte, che rappresentano il segmento più competitivo dell'attività di procurement.

Tutto parte da una fotografia della situazione. Nel 2025 il valore complessivo degli appalti pubblici si è attestato intorno ai 309,7 miliardi

di euro, di cui circa 20,8 miliardi riconducibili ad appalti effettuati e finanziati con risorse Pnrr. Rispetto al 2024, il mercato registra un incremento del 7,6% in termini di numerosità delle procedure e del 13,9% in termini di importo complessivo.

In questo contesto lo studio analizza, tra le altre cose, la concentrazione del mercato, cioè quanto l'aggiudicazione di appalti sia sbilanciata a favore di pochi operatori. In generale, l'indice di concentrazione è contenuto, «segnalando una struttura frammentata nonostante differenze rilevanti tra settori e territori» dice l'analisi dell'Uvi.

Alcuni comparti, però, fanno eccezione e presentano livelli di concentrazione sopra la media, che segnalano «una distribuzione del valore degli appalti maggiormente polarizzata su pochi operatori». Succede nel settore dell'energia e, per alcuni anni, in quelli di «informazione e comunicazione» e «alloggio e ristorazione». Al contrario, settori come costruzioni, commercio e manifattura mostrano «livelli di concentrazione sistematicamente bassi».

Fenomeni di concentrazione elevata si osservano anche per classi di importo degli appalti. L'analisi sottolinea come, sopra i 5 milioni di euro aggiudicati, la concentrazione risulti sistematicamente più alta rispetto agli importi più bassi, anche il doppio o il triplo.

Questo suggerisce come «seg-

menti relativi agli appalti di maggiore valore siano caratterizzati da una più forte concentrazione del valore aggiudicato e da una maggiore incidenza dei principali operatori», dice lo studio dell'Uvi. Peraltro, una concentrazione più alta della media risulta anche nella fascia compresa tra 40mila e 100mila euro, «mentre assume valori più contenuti nelle classi di importo basse e intermedie».

Il documento, poi, analizza la persistenza nelle aggiudicazioni, sottolineando che «una quota non trascurabile di imprese si aggiudica contratti in anni consecutivi». Nello specifico, il 33,4% delle imprese che vincono un appalto riesce ad aggiudicarsi almeno un contratto anche nell'anno successivo. Questa quota rimane stabile anche a due anni di distanza (30,9%). Si tratta di numeri non trascurabili anche se, per lo studio, «il mercato non è dominato stabilmente da pochi operatori, risultando caratterizzato da una certa rotazione nelle aggiudicazioni».

Anche in questo caso pesano i fattori dimensionali. Per gli appalti di importo superiore a 5 milioni, la persistenza assume valori nettamente più elevati, pari al 73,0% dopo un anno e al 73,4% dopo due. Questi risultati, in parole povere, suggeriscono che «gli appalti di maggiore dimensione tendono a essere aggiudicati con maggiore continuità agli stessi operatori». Un dato significativo, che però si spiega anche con la presenza per questi appalti di requisiti tecnici, finanziari e organizzativi più stringenti, che possono favorire le imprese già attive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In settori come energia e ristorazione il valore dei contratti è più polarizzato su pochi operatori

GETTY IMAGES



L'incremento. Nel 2025 il mercato è cresciuto di circa il 13 per cento

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



Osservatorio Impresa e Appalti

IN AUMENTO L'EFFICACIA DEL PARERE ANAC DI PRECONTENZIOSO

di Ruggiero Dipace

Tra le molteplici funzioni che l'Anac svolge in materia di contratti pubblici, assume un ruolo peculiare quella precontenziosa (articolo 220, comma 1, Dlgs 36/2023). Questa si colloca tra i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dal Codice dei contratti pubblici (accordo bonario, transazione, arbitrato e collegio consultivo tecnico); il parere di precontenzioso, però, non ha una connotazione "arbitrale" o "transattiva" ma mira a risolvere potenziali controversie fornendo indicazioni rapide e idonee a orientare la successiva condotta della stazione appaltante.

Negli ultimi anni l'istituto è stato profondamente riformato sia con le previsioni del nuovo Codice dei contratti sia con il successivo regolamento adottato dalla stessa Anac (delibera 267/2023, modificata dalla delibera 552/2024). Rispetto al precedente codice dei contratti (articolo 211, Dlgs 50/2016) le novità rilevanti riguardano, tra le altre, l'ambito soggettivo, quello oggettivo e l'efficacia del parere.

Sotto il profilo soggettivo, alla richiesta del parere della stazione appaltante e delle parti private, si affianca quello dei soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni e comitati. Tale previsione, tuttavia, non introduce una forma di controllo generalizzato sull'attività amministrativa poiché la legittimazione è circoscritta alle sole questioni riconducibili agli interessi che gli enti esponenziali statutariamente rappresentano.

Circa l'ambito oggettivo, il parere di precontenzioso, concepito per dirimere questioni relative alle procedure di aggiudicazione, ora può essere richiesto anche per quelle inerenti alla fase esecutiva del contratto, purché venga in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo della stazione appaltante (articolo 220, comma 4 del Codice). Il regolamento individua, in particolare, il divieto di rinnovo tacito, la revisione prezzi e il relativo provvedimento applicativo, le modifiche contrattuali in assenza dei presupposti e il diniego di autorizzazione al subappalto (articolo 4). Tale modifica pone delicati problemi di coordinamento con altri istituti di risoluzione anticipata delle controversie. Si pensi al collegio consultivo tecnico, che su alcune questioni deve pronunciarsi obbligatoriamente (ad esempio, in materia di

varianti). Il rischio è quello di valutazioni non coincidenti su questioni identiche che potrebbero ingenerare confusione tra le parti.

Con riferimento agli effetti del parere, il nuovo Codice non prevede più la vincolatività del parere, subordinata al preventivo consenso delle parti a conformarsi al suo contenuto. Tuttavia, il regolamento prevede alcuni accorgimenti procedurali che incidono sull'effettività dello strumento (articolo 12): la stazione appaltante deve comunicare all'Autorità, entro 15 giorni, se intende conformarsi o meno al parere; in caso di mancata conformazione, deve adottare un provvedimento motivato; sia l'Autorità sia l'operatore economico possono impugnare dinanzi al giudice amministrativo questa decisione. Pertanto, l'attività consultiva svolta dall'Anac, pur avendo perso la sua efficacia vincolante, si connota per una particolare valenza conformativa nei confronti della successiva azione della stazione appaltante.

Sul punto assumono particolare rilievo i dati contenuti nelle ultime due relazioni annuali dell'Anac successive all'entrata in vigore del nuovo codice. Tali dati consentono di misurare non tanto l'effetto deflattivo, cioè il numero dei ricorsi giurisdizionali effettivamente evitati (poiché manca un monitoraggio sistematico del contenzioso eventualmente instaurato dopo ciascun parere), quanto l'efficacia conformativa del parere. Nel 2024, il tasso di adeguamento delle stazioni appaltanti ai pareri è stato pari all'85% che si rafforza nel 2025 sino all'89%. Si tratta di dati che costituiscono un significativo indice dell'efficacia dell'istituto nel favorire la celerità e la legittimità delle procedure.

Le relazioni annuali evidenziano un costante incremento delle richieste di parere, segno della crescente centralità del precontenzioso. Sebbene, a oggi, Anac sia in grado di sostenere efficacemente tale funzione, a fronte di un ulteriore aumento delle istanze e della necessità di assicurarne una rapida definizione, si imporrà una verifica costante dell'adeguatezza organizzativa dell'Autorità. Solo in tal modo questa peculiare funzione consultiva potrà contribuire in modo effettivo alla realizzazione del principio del risultato, cui è improntato l'intero codice dei contratti pubblici.

A cura di Mariana Giordano

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La legge fissa
il divieto
di svolgere
attività
non prevalente
verso non
professionisti**



**L'assimila-
zione
dell'opera-
zione a un
investimento
di capitale
è un migliora-
mento
ma a livello
sistematico
qualcosa
ancora
non torna**

PFTE completo per ogni concorrente

In un concorso di progettazione ogni concorrente deve presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica e non soltanto il vincitore del concorso; non è legittimo chiedere a tutti i concorrenti di sviluppare solo una parte degli elaborati del PFTE.

Lo ha stabilito l'Anac, con il parere n. 19 del 17/6/2026 emesso in funzione consultiva, con riguardo all'applicazione dell'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici.

Il parere nasce dalla richiesta di una stazione appaltante che aveva posto il quesito se nell'ambito di un concorso di progettazione fosse legittima la richiesta - a tutti i concorrenti - di presentare una minima parte degli elaborati progettuali compresi nel livello di approfondimento corrispondente al PFTE, sufficienti per la valutazione comparativa adeguatamente approfondita da parte della commissione tecnica, prevedendo invece che l'intero PFTE dovesse essere predisposto soltanto dal vincitore in una fase successiva all'aggiudicazione.

L'ANAC ritiene che a tutti i concorrenti del concorso di progettazione occorre chiedere di redigere un PFTE. Anche perché la relazione illustrativa del codice appalti chiarisce che l'articolo 46, comma 2 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che il concorso di progettazione possa svolgersi in una fase - di regola - ovvero in due fasi.

Nel primo caso - precisa l'Autorità - il concorso è finalizzato ad ottenere un progetto con un livello di approfondimento corrispondente a quello del PFTE; nel secondo caso, la prima fase è diretta a selezionare le migliori proposte ideative e la seconda all'acquisizione di un PFTE. Va inol-

tre considerato, si legge nella delibera, che il terzo comma dell'articolo 46 prevede che il pagamento del premio determini il trasferimento della proprietà del progetto dal vincitore alla stazione appaltante e consente di affidare al vincitore del concorso i successivi livelli di progettazione tramite procedura negoziata senza bando.

Stando a questo quadro normativo, ad avviso dell'Anac richiedere ai concorrenti di presentare una parte minima degli elaborati progettuali del PFTE in sede di concorso risulta incoerente con le indicazioni fornite dal legislatore, che ha espressamente previsto che il concorso di progettazione sia finalizzato all'acquisizione di un "progetto" avente un livello di approfondimento pari al PFTE. Questo è il tratto distintivo del concorso rispetto all'appalto di servizi di ingegneria: il primo seleziona un progetto, il secondo seleziona un progettista sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo.

D'altro canto l'Anac nella delibera n. 372/2022 emessa in vigore del D.lgs. 50/2016 ma ancora ritenuta valida nelle motivazioni, aveva stabilito che qualora fosse richiesta la redazione del PFTE al solo vincitore, non sarebbe chiaro l'oggetto della valutazione della commissione giudicatrice che potrebbe valutare progetti più o meno completi, con ricadute inevitabili sulla concorrenza e sulla parità di trattamento. La validità della delibera del 2022 risiede nel fatto che il d.lgs. 36/2023 che, pur avendo modificato i livelli di progettazione, ha mantenuto ferma la finalità del concorso di progettazione (acquisire un PFTE).

— © Riproduzione riservata — ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Requisiti di gara, conta il triennio finanziario

Per calcolare il triennio di riferimento dei requisiti di partecipazione alle gare di affidamento di contratti pubblici si deve fare guardare agli esercizi finanziari; l'errore del concorrente è sanabile con il soccorso istruttorio. Lo ha precisato il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 5551/2026.

La questione si era posta per una clausola di un disciplinare di un bando per l'affidamento di servizio di vigilanza che richiedeva il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria con riferimento "al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando". Era accaduto che l'aggiudicatario della gara avesse dichiarato il possesso del requisito economico-finanziario con riferimento al triennio 2020-2022 anziché al triennio 2021-2023, immediatamente antecedente alla pubblicazione del bando (15 ottobre 2024).

Nella sentenza si fa notare che era stato usato l'articolo determinativo anziché indeterminativo e questo individuava in modo univoco lo specifico triennio immediatamente anteriore alla pubblicazione del bando (quindi il triennio 2021-2023) e non un generico triennio a scelta del concorrente. Per i giudici, ai sensi dell'art. 100, co. 11 del codice appalti nel testo applicabile alla fattispecie insorta prima della modifica introdotta dal correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, il triennio precedente all'indizione della procedura doveva intendersi con riguardo agli esercizi finanziari. Tutto ciò in ossequio all'orientamento già formatosi in giurisprudenza in relazione all'art. 41 del d.lgs. n. 163/2006.

Per i giudici una diversa interpretazione, fondata sui mezzi di prova disponibili (bilanci "regolarmente approvati" alla data di pubblicazione del bando) non è meritevole di accoglimento, pena un risultato incompatibile con la par condicio, che renderebbe il triennio rilevante potenzialmente diverso da concorrente a concorrente in base alla tempistica di approvazione dei rispettivi bilanci. Si tratta, in ogni caso, di un errore sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, co. 1, lett. b) del codice appalti dal momento che non incide sul contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, unica documentazione sottratta alla sanabilità.

© Riproduzione riservata





DECRETO BOLLETTE

Data center, dal Mase i primi indirizzi operativi

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato i primi indirizzi operativi sul procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di data center.
—a pagina 28



Data center con autorizzazione unica Necessaria la conformità urbanistica

Ministero dell'Ambiente

Entro il 30 luglio sarà pubblicata la modulistica per presentare l'istanza D'Aprile: «Infrastrutture strategiche per la sovranità tecnologica del Paese»

Celestina Dominelli

ROMA

Tempi del procedimento unico (che non potrà superare i 10 mesi come previsto dal Dl Bollette), modalità di versamento del contributo per gli oneri istruttori. E ancora, i dettagli dell'istanza per i progetti (in attesa della modulistica online che sarà pubblicata entro il 30 luglio). Sono le indicazioni fornite dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha pubblicato i primi indirizzi operativi sul nuovo procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (Pucd). Con le richieste di connessione di data center alla rete nazionale che hanno raggiunto nel frattempo, come certifica Terna, i 96,28 gigawatt (dato al 30 giugno). Nel documento sono contenute le prime risposte ai quesiti posti dagli operatori sul nuovo regime autorizzativo previsto dall'articolo 8 dell'ultimo decreto Bollette.

«I data center sono infrastrutture strategiche per la sovranità tecnologi-

ca e la competitività del Paese e la loro crescita deve procedere in coerenza con la sicurezza energetica e ambientale: per questo abbiamo lavorato con i colleghi del dipartimento Energia a un procedimento unico che unisca rapidità autorizzativa e rigore nelle valutazioni di impatto - spiega a *Il Sole 24 Ore* la responsabile del dipartimento Sviluppo sostenibile del Mase, Laura D'Aprile, che ha firmato gli indirizzi operativi insieme al capo del dipartimento Energia, Federico Boschi -. Dimezzare i tempi Via e fissare una tempistica, di dieci mesi, significa dare agli operatori industriali un quadro di riferimento certo per gli investimenti, senza abbassare la soglia di tutela ambientale. Gli indirizzi operativi supportano gli operatori nell'applicazione della normativa, consentendone una rapida operatività».

Tornando alle linee guida, viene innanzitutto chiarita la durata dell'iter che, come ribadisce anche D'Aprile, è quella fissata dal Dl: non più di 10 mesi dalla data di verifica della completezza della documentazione richiesta. Accanto a questo, viene poi confermato il dimezzamento dei tempi per le valutazioni di impatto ambientale.

Il documento precisa inoltre le modalità di pagamento del contributo per gli oneri istruttori e la presentazione dell'istanza, alla quale il proponente dovrà allegare le attestazioni dei pagamenti previsti per il rilascio della Via (Valutazione di impatto am-

bientale) e dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale), nonché le quietanze di pagamento degli oneri previsti dalle autorità competenti al rilascio degli ulteriori titoli da acquisire nell'ambito del procedimento.

Entro il 30 luglio saranno poi resi disponibili, a cura della direzione generale Valutazioni ambientali, sul portale valutazioni e autorizzazioni ambientali del Mase, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. Il documento chiarisce che «è in fase di sviluppo» una modalità online per l'acquisizione della documentazione dei Pucd e che, in via transitoria, l'istanza dovrà essere trasmessa o tramite Pec (quando la documentazione non supera complessivamente i 50 MB) o dovrà avvenire brevi manu su HD o supporto informatico nel caso in cui venga, invece, superata quell'asticella.

Il documento spiega poi che la conformità urbanistica dei progetti costituisce «un presupposto necessario e preliminare» all'avvio del procedimento e che l'autorizzazione unica «non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti». I titoli edilizi sono inclusi nel procedimento unico e il proponente deve, quindi, presentare un progetto completo di tutti gli elaborati necessari ad acquisire il titolo edilizio.

Gli altri indirizzi riguardano le opere di rete (ad esempio, i cavidotti) che sono valutate e autorizzate nell'ambito del procedimento unico e all'interno delle quali non sono comprese le opere che il distributore o Terna, nella proposta di soluzione di connessione (Stmg) data al proponente, individua-

no come le cosiddette opere di rete.

Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori tasselli. Inoltre il Mase sta valutando anche piccole integrazioni dell'articolo 8 del Dl per chiarire alcuni aspetti segnalati dagli operatori, a partire dal transitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Confermato dalle linee guida il dimezzamento dei tempi per le valutazioni di impatto ambientale



ADOBESTOCK

Data center.

Il Dl Bollette ha previsto un iter più celere per queste infrastrutture



**LAURA
D'APRILE**

È la responsabile
del dipartimento
Sviluppo
sostenibile
del Mase



GLI EFFETTI DEL TAGLIO DELLE NORME SULLE STA

Per Cassa forense un possibile buco di milioni

DI SIMONA D'ALESSIO

La riforma dell'ordinamento degli avvocati, fresca del varo definitivo avvenuto due giorni fa da parte dell'aula del Senato (1917), rischia di creare un «buco» nella Cassa di previdenza di categoria a causa dell'assenza di una norma che compariva nella versione confezionata dal Consiglio nazionale forense (Cnf) ed è, invece, sparita nella versione approvata a Palazzo Chigi, sotto forma di disegno di legge delega, il 4 settembre del 2025: all'articolo 16 del testo originario, infatti, era stato specificato che le Società tra legali «sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo», come stabilito dall'articolo 11 della legge 576 del 20 settembre 1980, «su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Iva». E di riversare tale importo annualmente all'Ente pensionistico privato. Un simile mancato obbligo, stando alle stime ventilate da *ItaliaOggi* sulla base del crescente fatturato conseguito dalle forme aggregate di esercizio della

professione giuridica, potrebbe far perdere decine di milioni di euro ogni anno alla Cassa che, nell'ultima edizione del rapporto confezionato insieme al Censis e presentato il 29 aprile scorso, aveva messo in risalto, tra l'altro, anche l'ascesa numerica di tali strutture: dal 2022 al 2025, infatti, le Società tra avvocati (Sta) sono salite «da 310 a 542» in una platea che globalmente è arrivata a 228.641 unità (sono 211.464 i contribuenti attivi e 17.177 i pensionati che percepiscono il trattamento, ma continuano a lavorare).

Se, dunque, il modello di esercizio «in tandem» della professione forense è destinato a svilupparsi ulteriormente (anche) a seguito del varo della riforma che incentiva tale fenomeno – perché, dati alla mano, è in grado di alimentare redditi e volumi d'affari quasi del doppio, rispetto a quanto riesce a fatturare chi opera individualmente – è possibile ipotizzare che le conseguenze finanziarie sarebbero rilevanti per l'Ente, qualora il vincolo di versare la quota integrativa, così come era stato definito nella prima versione del te-

sto, non venisse reintrodotta nella fase attuativa della delega al governo. Com'è noto, infatti, la vera «partita» per la realizzazione di quanto inserito nel provvedimento licenziato dal Parlamento si giocherà nei prossimi mesi, quando, cioè, l'Esecutivo dovrà emanare uno, o più decreti legislativi per concretizzare la riforma organica dello statuto dell'Avvocatura. Sui tempi della messa in opera dei testi delegati il viceministro della Giustizia **Francesco Paolo Sisto** assicura a *ItaliaOggi* che «inizieremo a impegnarci già nelle prossime settimane, con la prospettiva di chiudere quanto prima». Nel commentare il «via libera» dell'aula di Palazzo Madama, il numero due di via Arenula ha dichiarato che l'obiettivo raggiunto era dare «una risposta pragmatica alle necessità e alle difficoltà che sta vivendo l'Avvocatura italiana». E, perciò, è probabile che il «nodo» della contribuzione delle Sta alla Cassa apparirà fra le sollecitazioni al governo, affinché l'obbligo sia ripristinato.

© Riproduzione riservata

LO STUDIO

Italiani pronti a tutto per risparmiare sull'energia

Celestina Dominelli — a pag. 2

Energia, italiani pronti a tutto per risparmiare

Censis-Confcooperative

L'indagine: il 54,5% apre al nuovo nucleare, un nucleo su due a favore del gas russo

Celestina Dominelli

ROMA

Nettamente favorevoli all'ambiente e alle politiche green, ma solo fino a quando non toccano il portafoglio. Perché, se si tratta di risparmiare sulla bolletta, le priorità delle famiglie italiane cambiano e non si esclude alcuna opzione, come il nucleare di nuova generazione o, addirittura, il gas russo che l'Europa sta progressivamente mettendo al

bando. È questa la fotografia scattata dal nuovo focus Censis-Confcooperative "Primum vivere: il pragmatismo energetico degli italiani" condotto su un campione di mille nuclei, statisticamente rappresentativo dell'universo di riferimento e integrato con dati strutturali su prezzi, consumi e povertà energetica elaborati dal Censis su più fonti (Istat, ministero dell'Ambiente, Oipe e Arera).

Il "pragmatismo difensivo" degli italiani «sfiora il paradosso», si legge nella rilevazione, secondo cui l'82,2% delle famiglie della penisola vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione (54,5%) apre comunque a investimenti in centrali nucleari di nuova generazione quando si tratta di fare poi i conti con le spese energetiche. Un aspetto, quest'ultimo, che, per il 49,7% del campione intervistato, giustifica altresì la riapertura dei rubinetti del gas russo. Non solo. Perché, nel tentativo di

mettere al sicuro le bollette, anche il carbone, la fonte più "antica" e controversa, torna a fare capolino. Il sostegno al nucleare cresce con il reddito (60,9% tra i più abbienti contro il 51,2% dei redditi più bassi), mentre la disponibilità al gas russo e al carbone è più diffusa proprio tra le famiglie con meno risorse.

«Le famiglie italiane, dopo anni di saliscendi delle bollette e di rincari a volte fuori controllo, sono diventate pragmatiche fino allo spregiudicato - è il commento del presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini -. Pur di spegnere l'incendio nei conti di casa sono pronti ad aprire, insieme, a tutte le strade possibili: le rinnovabili, sì, ma anche il nucleare di nuova generazione, il ritorno al gas russo e persino il carbone».

L'indagine mette poi in evidenza una forte preoccupazione per possibili rincari in arrivo (il 78,5% del campione). Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 (87,9%) temono un impatto fino a 100 euro al mese, con oltre la metà (51%) che si colloca già nella fascia 50-100 euro. E a registrare i maggiori timori su eventuali rialzi sono soprattutto i redditi più bassi: il 10,3% si aspetta rincari mensili fino a 200 euro, quasi il doppio rispetto al 6,1% delle famiglie più abbienti.

Quanto all'apertura verso il green, l'Italia resta sostanzialmente un Paese verde ma non mancano anche su questo le virate repentine con un occhio al portafoglio: il 65,4% degli intervistati è pronto, infatti, a pagare di più pur di rafforzare l'autonomia energetica nazionale, ma il 53,1% preferisce bollette meno care anche a costo di tagliare gli investimenti ambientali. E anche qui pesano le differenze di

reddito: tra le famiglie più abbienti il 36,6% è disposto a pagare per l'ambiente, ma la percentuale scende al 22,3% tra i nuclei con minori disponibilità finanziarie.

E l'Europa che ruolo ha? Per il campione sondato da Censis e Confcooperative, Bruxelles è un punto fermo: il 77,4% chiede che le politiche climatiche comunitarie siano riviste e migliorate, non abbandonate. E il 58,8% vorrebbe che le decisioni energetiche fossero prese a livello comunitario piuttosto che in chiave nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gardini: «Le famiglie sono a favore di tutte le strade possibili pur di spegnere l'incendio nei conti di casa»



Caro bollette. Il 90% delle famiglie teme impatti fino a 100 euro al mese

La Corte costituzionale annulla il blocco imposto dalla Sardegna agli impianti FER

Rinnovabili, cade la moratoria

Limiti ai poteri regionali sugli impianti per energia pulita

DI ALBERTO MORO

La Corte Costituzionale ha rimosso l'ostacolo normativo eretto dalla Regione Sardegna contro la transizione energetica con la sentenza numero 144 del 2026 che ha annullato il blocco delle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili nelle aree non idonee.

Il deposito del provvedimento (il 23 luglio) segna un punto di svolta nel contenzioso tra Stato e autonomie speciali e definisce i limiti invalicabili della potestà legislativa regionale in materia di produzione di energia. I giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 2025 che imponeva una moratoria automatica e generalizzata sui procedimenti autorizzativi nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento attuativo.

La decisione si basa sul superamento delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale sardo agli articoli 3 e 4. La Corte ha stabilito che la disciplina regionale invade l'ambito riservato allo Stato e viola il principio fondamentale della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito a livello eurounitario e nazionale. In particolare, è stato richiamato come parametro interposto l'articolo 20 comma 6 del decreto legislativo 199 del 2021 che vieta espressamente l'introduzione di moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle fasi transitorie di individuazione delle aree idonee. Tale disposizione legislativa statale integra un principio di riforma econo-

mico-sociale che vincola anche le Regioni a statuto speciale in virtù degli obiettivi globali di decarbonizzazione e neutralità climatica perseguiti dal Piano Nazionale In-

tegrato per l'Energia e il Clima.

Sotto il profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza garantito dall'articolo 3 della Costituzione la sentenza censura l'automatismo della norma sarda. La legge regionale imponeva infatti un

arresto ex lege indiscriminato che trattava in modo identico situazioni amministrative profondamente eterogenee.

Il blocco operava senza alcuna considerazione per lo stato di avanzamento delle istruttorie o per l'entità degli investimenti già sostenuti dagli operatori economici e finiva per colpire anche i procedimenti giunti ormai alla fase conclusiva. Secondo la Consulta questa paralisi generalizzata dell'attività amministrativa configura un meccanismo sproporzionato che sacrifica la libertà di iniziativa economica privata senza un'adeguata ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.

Un passaggio tecnico fondamentale riguarda la corretta interpretazione della nozione di aree non idonee. I giudici hanno chiarito che la mancata inclusione di un sito tra quelli idonei non ne determina l'esclusione assoluta dalla possibilità di ospitare impianti FER.

La qualifica di idoneità ha lo scopo di attivare regimi autorizzativi semplificati e accelerati mentre per le zone non incluse in tale elenco devono rimanere accessibili i procedimenti ordinari di valutazione ambientale e paesaggistica. La decisione ribadisce quindi che la potestà di governo del territorio non può essere utilizzata dalle amministrazioni locali per creare barriere preclusive che vanifichino gli impegni internazionali assunti dall'Italia per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Il dispositivo della sentenza 144 del 2026 ristabilisce la piena operatività dei principi

di efficienza e continuità dell'azione amministrativa che erano stati compromessi dal legislatore sardo. La Corte ha infatti ritenuto che subordinare la ripresa dei procedimenti a un atto regolamentare futuro e incerto violasse i canoni di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La transizione energetica viene dunque confermata come un obiettivo strategico nazionale che richiede un coordinamento uniforme dei regimi autorizzativi su tutto il territorio.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it
e Alberto Moro
amoro@italiaoggi.it



La transizione energetica è un obiettivo strategico nazionale



Consulenti: la riforma dei commercialisti non tocchi le competenze

Professioni

Botta e risposta sul Ddl approvato in Commissione giustizia della Camera

**Federica Micardi
Mauro Pizzin**

Il testo di riforma della professione di commercialista (Ac 2628) ieri ha ottenuto l'approvazione della Commissione giustizia della Camera; ora deve passare all'esame dell'Aula - probabilmente a settembre - per poi essere inviato al Senato.

Il termine «giuslavoristico» inserito nel Ddl 2628 con un emendamento (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) - che va inteso in senso lato come svolgimento di adempimenti in materia di lavoro - sta riannodando una controversia accesa da tempo fra due categorie professionali: commercialisti e consulenti del lavoro.

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro guidato da Rosario de Luca, attraverso un comunicato, sottolinea che l'inserimento dell'espressione assai generica «ambito giuslavoristico» - ritenuto tipico di una professione - in un disegno di legge non è un percorso giuridicamente idoneo a delineare una nuova professione giuslavoristica né, tantomeno, a modificare il sistema delle competenze professionali previsto dall'ordinamento attuale. «Le attività riservate e le competenze delle professioni ordinarie» - scrive il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - possono essere attribuite o modificate esclusivamente da specifiche disposizioni di legge e non attraverso formule descrittive e ambigue».

La questione di fondo riguarda gli ambiti di competenza delle due professioni alla luce della legge

12/1979 istitutiva dell'Ordine dei consulenti, il cui articolo 1 prevede che «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro», stabilendo nel contempo che tale adempimenti possono essere svolti «anche da coloro che siano iscritti negli Albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra».

Tornando alla riforma dei com-



**La replica
dei commercialisti:
l'emendamento
non introduce nuove
riserve di attività**

mercialisti i consulenti ricordano, inoltre, che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sul Ddl 2628 ha chiarito che il legislatore delegato non è chiamato ad attribuire nuove competenze professionali, né a istituire nuove riserve, evitando qualsiasi ampliamento della sfera di competenza già riservata.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in risposta al comunicato dei consulenti, sottolinea che «l'emendamento approvato dalla commissione Giustizia non amplia le competenze dei commercialisti, non introduce nuove riserve di attività e non sottrae alcuna funzione ad altre professioni. Esso prende semplicemente atto di ciò che il legislatore riconosce da oltre 80 anni: il commercialista assiste l'impresa anche nell'ambito giuslavoristico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Consulenti del lavoro: no a colpi di mano

DI SIMONA D'ALESSIO

Una (nuova) «querelle» arroventa l'aria nello scenario libero-professionale: all'indomani della conclusione della votazione in commissione Giustizia alla Camera degli emendamenti alla riforma dei dottori commercialisti ed esperti contabili (2628), infatti, l'inserimento dell'ambito «giuslavoristico» fra le attività tipiche della categoria guidata da **Elbano de Nuccio** non è passato inosservato. E ha incassato il «pollice verso» del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che, in una nota diffusa ieri, ha tenuto a sottolineare che tale espressione (frutto del varo di un emendamento depositato da parlamentari di FdI, di Fi e del Misto) non va a «modificare il sistema delle competenze previsto dall'ordinamento attuale», che possono essere attribuite, o riviste «esclusivamente da specifiche disposizioni di legge e non attraverso formule descrittive e ambigue», così come «è opportuno ricordare che la legge 12 del 1979 non attribuisce agli altri professionisti una generale competenza in materia di diritto del lavoro, ma si limita ad autorizzarli allo svol-

gimento di determinati adempimenti» in tale ambito e riguardo alla previdenza e all'assistenza sociale per conto delle imprese. Per la categoria presieduta da **Rosario De Luca**, perciò, «non si possono seguire scorciatoie surrettizie» per esercitare l'attività dei consulenti del lavoro, bensì effettuare studi «ad hoc», un praticantato e dare l'esame di Stato.

Pronta la replica di de Nuccio: «Le competenze non sono materia di interpretazione creativa, né possono essere delimitate da protocolli amministrativi, o da comunicati stampa. Sono definite dalla legge», aggiungendo che l'Ordine da lui guidato «nutre il massimo rispetto per la figura del consulente del lavoro e per il suo ruolo nel nostro ordinamento. Lo stesso rispetto, tuttavia, deve essere riconosciuto ai 30.000 commercialisti che ogni giorno affiancano milioni di imprese italiane, integrando competenze aziendali, fiscali, societarie, previdenziali e giuslavoristiche». E, quindi, chiude, «il Consiglio nazionale proseguirà con serenità e determinazione la propria azione nelle sedi istituzionali e giurisdizionali competenti».

© Riproduzione riservata



La riforma cambia il procedimento disciplinare dei legali. Prescrizione in sei anni

Meno severi con gli avvocati

Iter più rapidi per gli illeciti lievi e sanzionati riabilitati

DI DARIO FERRARA

Riabilitato l'avvocato sanzionato in via definitiva. Azione disciplinare prescritta in sei anni. Procedimento semplificato per illeciti lievi. È il nuovo procedimento disciplinare previsto dalla legge delega per la riforma forense approvata in via definitiva.

Reintegrazione e deflazione. Si alla riabilitazione per il legale condannato in modo irrevocabile a una sanzione disciplinare diversa dalla radiazione: il beneficio può essere concesso una sola volta dal Consiglio dell'Ordine cui è iscritto l'interessato. Per gli illeciti di lieve entità scatta il richiamo verbale in adunanza plenaria: il provvedimento è opponibile ma non impugnabile e può essere applicato soltanto a chi non lo ha già subito due volte.

Prescrizione e interruzione. L'azione disciplinare si prescrive in sei anni a partire dal fatto: il termine può essere prolungato fino sette anni e mezzo, escludendo il tempo in cui il procedimento è rimasto sospeso. La prescrizione s'interrompe con la comuni-

cazione della notizia dell'illecito, la notifica della decisione del Cdd e la sentenza del Cnf: da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine. Comunicazioni via Pec; residuali raccomandata a/r e ufficiale giudiziario.

Legittimo impedimento. Ampie le garanzie difensive fin dalla comunicazione della notizia di illecito. Si applicano, se compatibili, le norme Cpp, come il legittimo impedimento dell'incolpato o del difensore e relativi effetti sulla prescrizione. Al procedimento e al dibattimento possono partecipare il consiglio dell'Ordine e la procura della Repubblica.

Giudice terzo. Cambia la composizione delle sezioni Cdd: non possono partecipare consiglieri iscritti allo stesso Ordine circondariale dell'avvocato segnalato. L'incompatibilità vale anche per il consigliere istruttore, che conduce la fase istruttoria preliminare: entro sei mesi dalla nomina deve proporre l'archiviazione motivata o formulare il capo di incolpazione con citazione dell'incolpato. Aumenta, insomma, la terzietà. I membri del Cdd restano in carica tre anni e non possono essere elet-

ti consecutivamente per più di tre volte.

Sospensione limitata. Procedimento disciplinare indipendente da quello penale: eventuali sospensioni per acquisizioni istruttorie non possono superare la definizione del giudizio penale di primo grado, evitando che il primo resti in stallo per un tempo indefinito in attesa che si chiuda il secondo.

Detrazione del presofferto. Sospensione cautelare automatica in caso misura cautelare detentiva o interdittiva in sede penale, condanna in primo grado per illeciti propri

del difensore o condanna penale definitiva non inferiore a tre anni. In caso di più sanzioni, si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima. Dal periodo di sanzione effettiva sono detratti i periodi di: sospensione cautelare già scontata; sospensione o radiazione presofferta per lo stesso fatto; interdizione dall'esercizio della professione (sempre per lo stesso fatto); sospensione o radiazione presofferta per fatti diversi e successivi, se il procedimento si è chiuso con un irrevocabile proscioglimento nel merito.

© Riproduzione riservata

L'azione disciplinare si prescrive in sei anni a partire dal fatto: il termine può essere prolungato fino sette anni e mezzo, escludendo il tempo in cui il procedimento è rimasto sospeso

Lapronuncia del Tar Lazio riconosce la specificità della professione oltre gli adempimenti

Asse.co ai consulenti del lavoro

La certificazione rimane attività esclusiva della categoria

DI ENRICO VANNICOLA*

Il Tar Lazio, sezione quinta ter, con la sentenza n. 12539/2026, pubblicata il 9 luglio scorso, ha respinto il ricorso con cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiedeva di estendere ai propri iscritti il potere di rilasciare l'Asse.Co, l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro riservata ai consulenti del lavoro. Per i giudici amministrativi, tra le due professioni non esiste «una sorta di necessaria 'parificazione'» che «non trova riscontro alcuno nelle disposizioni invocate»: un principio che segna in via definitiva il perimetro delle rispettive competenze e conferma, nero su bianco, la specificità della professione di consulente del lavoro e la centralità della stessa nel contesto sociale ed economico del Paese.

Che cos'è l'Asse.Co. L'Asse.Co nasce da un protocollo d'intesa stipulato nel 2014 tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, poi nuovamente disciplinato con l'Ispezzione nazionale del lavoro, quando le funzioni ispettive sono confluite in quella struttura. È un meccanismo che consente all'impresa, tramite l'asseverazione rilasciata da un consulente del lavoro sulla base delle evidenze documentali in suo possesso, di attestare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e il rispetto della contrattazione collettiva, orientando conseguentemente l'attività di vigilanza in via prioritaria verso le imprese che ne sono prive.

Un vantaggio concreto per le aziende virtuose. Il Cndcec e un proprio iscritto avevano chiesto all'Ispezzione di poter accedere allo stesso mecca-

nismo, alle medesime condizioni previste per i consulenti del lavoro. Di fronte al diniego dell'amministrazione (nota Inl n. 306/2025), adottato in esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Tar (n. 9974/2025), i commercialisti hanno impugnato il provvedimento, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, di concorrenza e di parità di trattamento, oltre a sollevare questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con la Costituzione.

Le ragioni del Tar: professioni distinte, non sovrapponibili. Il collegio ha innanzitutto dichiarato in parte inammissibile il ricorso. Nel merito, però, l'aspetto di maggior interesse per la categoria è un altro: il Tar ha ritenuto che tra le due figure professionali permangano «significative differenze in punto di percorso di studi, di esame di abilitazione, di regime e ordinamento della professione».

La sentenza elenca puntualmente gli elementi di differenziazione: la possibilità di istituire, presso i soli consigli provinciali dei consulenti del lavoro, camere arbitrali e sedi di conciliazione ex art. 410 c.p.c., nonché di stipulare

accordi individuali di modifica del rapporto ex art. 2103 c.c.; l'esplicita menzione dei consulenti del lavoro, tra i soggetti abilitati, nella procedura telematica di dimissioni di cui all'art. 26, comma 4, del dlgs n. 151/2015; la riserva, sempre a favore dei consulenti del lavoro, della facoltà di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del dlgs n. 276/2003 e dell'organizzazione dei servizi resi dalle associazioni di categoria per gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della stessa legge n. 12/1979; il diverso perimetro operativo, territorialmente circoscritto e legato al mandato professionale per i commercialisti, generale per i consulenti del lavoro; il peculiare

percorso formativo e l'esame di abilitazione, che vede direttamente coinvolti i vertici dell'Ispezzione; infine, il diverso assetto ordinamentale, con il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro vigilato dallo stesso Ministero del lavoro che vigila sull'Ispezzione, a differenza del Cndcec, sottoposto alla vigilanza esclusiva del Ministero della giustizia.

Una pluralità di elementi che, per il Tar, «complessivamente considerati» rendono «non palesemente irragionevole» la scelta dell'amministrazione di riservare il protocollo d'intesa ai soli consulenti del lavoro, facendo cadere di conseguenza anche le censure di contrasto con il diritto unionale e con la Costituzione, fondate, osserva la sentenza, su una «parificazione» tra le due professioni che non trova riscontro nelle disposizioni invocate.

Il proprium della professione, oltre gli adempimenti. Il passaggio più significativo della sentenza, per la categoria, è forse quello in cui il Tar individua il proprium della professione del consulente del lavoro in «tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente» (art. 2, comma 1, della legge n. 12/1979), contrapponendolo alla diversa competenza dei commercialisti.

È una fotografia corretta del dato normativo, ma parziale rispetto a ciò che il consulente del lavoro rappresenta oggi nella prassi quotidiana delle imprese. Gli adempimenti amministrativi in materia di personale, elaborazione delle buste paga, gestione dei contratti, comunicazioni obbligatorie, restano il nucleo storico della professione, quel-

lo su cui si fonda la riserva riconosciuta dalla legge n. 12/1979 e, con essa, l'esclusiva sull'Asse.Co. Ma attorno a questo nucleo si è sviluppata, negli anni, una competenza più ampia, che sposta il consulente del lavoro dal ruolo di esecutore di adempimenti a quello di consulente strategico dell'impresa.

Un professionista sempre più strategico. È il consulente del lavoro, prima di chiunque altro, il professionista che presidia la prevenzione del contenzioso giuslavoristico, attraverso gli strumenti conciliativi, dalla conciliazione monocratica a quella sindacale, dalla conciliazione contestuale in sede protetta agli accordi ex art. 2113 c.c., che riducono il carico dei tribunali del lavoro e offrono a imprese e lavoratori soluzioni più rapide e meno onerose rispetto al contenzioso ordinario. È il consulente del lavoro, ancora, il soggetto tecnico che affianca sempre più spesso le parti sociali nei tavoli di relazioni industriali e di contrattazione collettiva aziendale, mettendo a disposizione una competenza che

nessun altro professionista possiede in eguale misura, per conoscenza integrata dell'impresa e del suo tessuto occupazionale.

È il consulente del lavoro, inoltre, il professionista chiamato a costruire i sistemi di classificazione del personale e le politiche retributive capaci di attrarre e trattenere i talenti, in attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza retributiva; ed è il soggetto che, nel contenzioso amministrativo con gli enti previdenziali e ispettivi, dalle verifiche sul Durc ai recuperi di agevolazioni contributive, difende quotidianamente la posizione dell'impresa, spesso proprio a partire da quella conoscenza approfondita dei rapporti di lavoro che la sentenza del Tar Lazio individua, correttamente, come tratto distintivo della professione.

Il filo che lega la vicenda dell'Asse.Co, la prevenzione

del contenzioso, le relazioni sindacali, la costruzione dei sistemi di classificazione, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro (e tante altre prerogative) non è casuale. Sono, in realtà, la stessa competenza declinata su fronti diversi: la capacità di leggere il rapporto di lavoro nella sua interezza, dall'assunzione alla cessazione, dalla retribuzione alla previdenza, dalla contrattazione collettiva alla gestione del contenzioso, e di tradurla in soluzioni utili all'impresa e al lavoratore. È proprio questa varietà di ambiti applicativi, solo apparentemente eterogenei, a restituire il tratto più autentico della professione: quello di una disciplina che non si esaurisce mai in un singolo adempimento, ma che si rinnova costantemente al mutare del contesto normativo, economico e sociale in cui è chiamata a operare.

Non esiste, in fondo, un'altra figura professionale che accompagni il rapporto di lavoro con la stessa continuità e con la stessa varietà di competenze: previdenziali, sindaca-

li, retributive, organizzative, amministrative. È una professione che cambia pelle a seconda delle esigenze del momento, oggi la trasparenza retributiva e l'employer branding, domani la consulenza in materia di previdenza complementare, dopodomani probabilmente le sfide legate alla trasformazione digitale del lavoro e all'invecchiamento della forza lavoro, ma che mantiene, in ogni sua declinazione, lo stesso baricentro: la conoscenza profonda e specifica del mercato del lavoro e delle persone che lo abitano.

È questa la bellezza, prima ancora che l'utilità, della professione di consulente del lavoro: non un insieme statico di competenze da difendere una volta acquisite, ma un percorso di specializzazione continua che si arricchisce a ogni cambiamento del mercato del lavoro, restituendolo alle imprese e ai lavoratori sotto forma di valore aggiunto concreto. La sentenza del Tar Lazio, nel riconoscere la specificità della professione, foto-

grafa quindi non un privilegio acquisito una volta per tutte, ma il punto di arrivo, mutevole, perché la professione continuerà a evolversi, di una competenza che si costruisce giorno per giorno, sul campo, insieme a chi il mercato del lavoro lo vive ogni giorno.

Una specificità da valorizzare. La pronuncia del Tar Lazio, al di là del merito specifico dell'Asse.Co, restituisce quindi un principio di più ampia portata: le competenze del consulente del lavoro non si misurano soltanto sugli adempimenti previsti dalla legge n. 12/1979, ma su una specificità professionale, di formazione, di responsabilità, di prossimità all'impresa, che nessuna sovrapposizione con altre professioni può replicare. È su questa specificità, e sul suo continuo ampliamento verso funzioni di consulenza strategica, che si gioca oggi il futuro della professione.

Dal punto di vista associativo, il provvedimento conferma l'importanza di una visione condivisa della professione tra tutte le componenti della

categoria, frutto di un impegno costante volto a presidiare il perimetro professionale e a garantirne la qualità, nell'interesse di tutti gli attori del mondo del lavoro. Determinante è stata la linea comune espressa dal Consiglio nazionale dell'ordine e dall'Ancl, che, nel rispetto delle rispettive prerogative, operano in modo convergente per la valorizzazione delle competenze e la tutela delle attribuzioni professionali.

La sentenza rappresenta, dunque, anche il riconoscimento della capacità della categoria di agire in modo unitario, rafforzando nel tempo il ruolo e la funzione strategica del consulente del lavoro.

***presidente Ancl**

— Riproduzione riservata —

Pagina a cura
**dell'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI
DEL LAVORO**

Per informazioni e contatti
www.ancl.it





La cessione dei crediti del professionista sotto il cappello dell'onnicomprendività

Decreto correttivo

Sul differenziale il 26%
Imponibilità in proporzione
alla quota compensata

Giorgio Gavelli

Un passo avanti verso la certezza e l'equilibrio, ma con un perimetro applicativo non ben definito. Esaminando l'articolo 3 del decreto legislativo correttivo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno e all'esame della Camera e del Senato per ricevere i pareri – dedicato alla disciplina fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da parte di professionisti e artisti – emergono considerazioni non univoche.

Ricordiamo che attualmente il tema è stato trattato:

- dapprima con la risposta n. 472/2023 (riguardante uno studio associato), nella quale il differenziale positivo veniva considerato non imponibile (posizione attualmente valida per i crediti acquisiti sino al 2023 – risposta n. 6/2026);
- poi con la risposta n. 171/2025 (sempre riferita a uno studio associato), con la quale, per i crediti d'imposta acquisiti dal 2024 e per effetto

delle modifiche imposte dal Dlgs 192/2024, si è sostenuta la deducibilità (per cassa) del costo sostenuto e l'imponibilità del valore nominale del credito al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione;

- infine, dalla risposta n. 48/2026, la quale – relativamente ai crediti d'imposta di cui al punto precedente – definisce l'irrelevanza dei componenti positivi e negativi ai fini del concordato biennale, essendo essi compresi nel reddito (e nel valore della produzione) concordati.

Il decreto correttivo interviene in tre direzioni (nuovo comma 3-quater dell'articolo 54 Tuir):

- conferma la natura di corrispettivo dei crediti acquisiti come forma di pagamento delle prestazioni professionali (ad esempio, riconoscendo lo sconto in fattura) già affermata con circolare n. 23/E/2022 e con risposta ad interpello n. 243/2022, superando però queste ultime con riferimento alla tempistica della concorrenza al reddito imponibile, che viene ora individuata «per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta» e non più integralmente «alla data di emissione della fattura»;
- prevede, per i differenziali derivanti dai crediti d'imposta acquisiti sul mercato, una imponibilità «in proporzione alla quota compensata», peraltro introducendo per essi una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi alla stessa aliquota prevista per i capital gain (26%);

- individua la decorrenza delle nuove norme con effetto dai crediti d'imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dlgs correttivo, disponendo, tuttavia, la possibilità, per i titolari dei bonus acquisiti dal 2024, di applicare le nuove disposizioni retroattivamente tramite dichiarazione integrativa ma senza diritto al rimborso di maggiori imposte eventualmente versate.

Se l'assimilazione dell'operazione a un vero e proprio investimento di capitale – con introduzione di una imposta sostitutiva coerente – rappresenta decisamente un miglioramento rispetto alla poco razionale soluzione precedentemente individuata, a livello sistematico più di qualcosa ancora non torna. Ci si riferisce al fatto che il legislatore (presumibilmente condizionato dai quesiti riguardanti studi associati) assume “di default” che questo investimento

avvenga nell'ambito professionale, ricadendo così nel principio di onnicomprensività attualmente disciplinato dal comma 1 dell'articolo 54 Tuir. Ma, a ben vedere, non è affatto così.

Quando un professionista (che svolge l'attività individualmente) acquista sul mercato un titolo di Stato o delle azioni, opera da “privato”, non da soggetto dotato di partita Iva. Quando acquista un quadro o un tappeto, è lui a decidere se si tratta di spese di rappresentanza (in quanto i beni sono destinati ad arredare lo studio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 54-septies, Tuir) o di consumi privati, in quanto collocati nella propria abitazione.

Mal si comprende, quindi, per quale motivo l'investimento costituito dall'acquisto su mercato di un credito d'imposta debba di default intervenire “in relazione all'attività artistica o professionale”, in modo da far scattare il principio di onnicomprensività e, di conseguenza, una volta entrato in vigore il Dlgs correttivo, l'imposta sostitutiva del 26% sul differenziale.

Viene, in sostanza, negata al professionista – immotivatamente solo per questa tipologia di investimento – la possibilità di agire nell'ambito della propria veste privatistica (si veda «Il Sole-24 Ore» del 9 marzo scorso), all'interno della quale il differenziale resterebbe esente da qualunque imposizione (circolare n. 17/E/2023). Una forzatura che non convince.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per i titolari dei bonus acquisiti dal 2024 le disposizioni si potranno applicare retroattivamente



L'Istituto italiano dell'AI lancia la piattaforma per le Pmi

A Torino

Presentato con Unioncamere un nuovo modello di trasferimento tecnologico

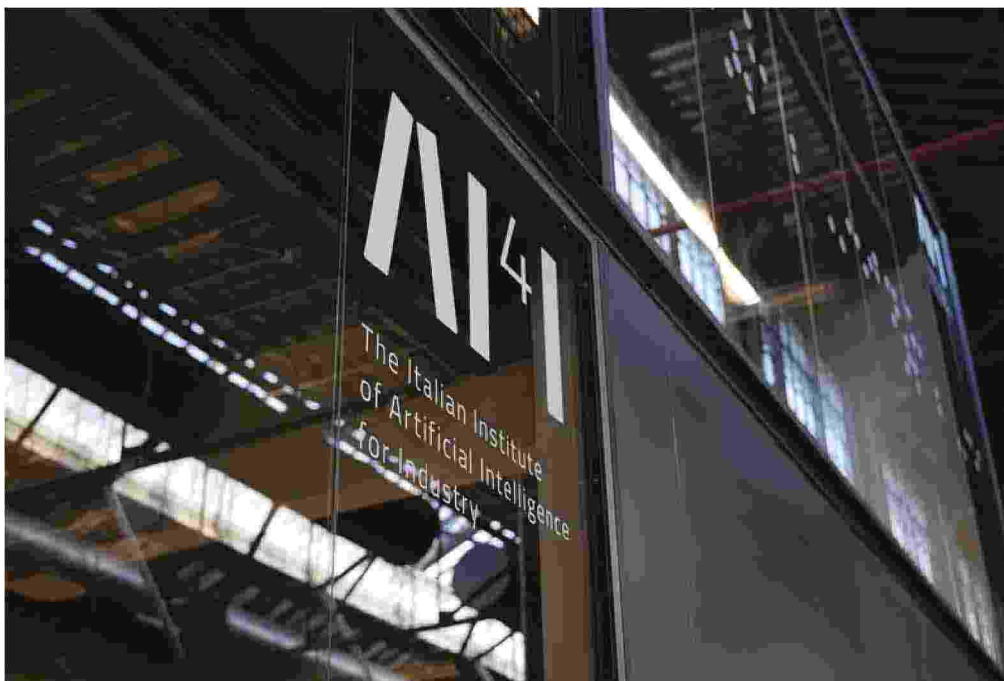
Punto di forza è Suk, market place con 140 provider qualificati e 70 Pmi coinvolte

Filomena Greco
TORINO

Oltre un anno di sperimentazione e circa 200 aziende già coinvolte tra provider e Pmi, con l'obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico e favorire lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza artificiale su misura per le imprese. L'Istituto Italiano di Intelligenza artificiale (AI4I) è pronto a lanciare, a livello nazionale, insieme a Unioncamere e alla Camera di commercio di Torino, un nuovo modello di trasferimento tecnologico centrato sull'AI e destinato alle Pmi. Il punto di forza della proposta, al centro di un accordo tra l'Istituto presieduto da Fabio Pammolli, voluto dal Governo, e il sistema camerale italiano, è la piattaforma Suk, System for User Knowledge.

I numeri

Si tratta di un vero e proprio market place con 140 provider qualificati, 186 soluzioni di Intelligenza Artificiale, 59 startup innovative, una settantina di Pmi coinvolte, oltre 70 fabbisogni aziendali strutturati e 30 processi di matching già avviati. Il sistema è stato prima testato a Torino, sede dell'Istituto, nell'ambito del programma AI Match Torino, così da validare un modello di trasferimento tecnologico che accompagna le Pmi nell'adozione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale. La scommessa ora è riuscire a scalare, a livello nazionale, grazie al sostegno del sistema camerale, questo modello che ha registra-



A Torino la sperimentazione. L'Istituto Italiano di Intelligenza artificiale (AI4I)

to una serie di casi di successo anche in aziende di piccole dimensioni. Dimostrando che non solo regge ed è scalabile, ma può essere applicato in ambiti industriali diversi. Il progetto si è concluso il 15 luglio scorso con la selezione delle venti imprese che accederanno alla fase di implementazione, dopo un percorso articolato di formazione, assessment, definizione dei casi d'uso, matching tecnologico e tutoraggio specialistico.

Il matching

Per le imprese, soprattutto le piccole e medie, il punto decisivo consiste nel tradurre bisogni concreti in progetti realizzabili, individuando tecnologie e partner coerenti con i propri obiettivi. Il Suk raccoglie e struttura la domanda delle imprese e rende possibile un processo di matching guidato tra bisogni industriali e soluzioni tecnologiche pronte a essere adottate, attraverso un percorso preciso di promozione del trasferi-

mento tecnologico che risulta alternativo rispetto al modello classico. E fa leva sulla capacità dell'Istituto AI4I di lavorare come coordinatore di una rete qualificata di sourcing tecnologico e industriale.

Se diffondere le buone pratiche rispetto alle tecnologie emergenti basate sull'AI è l'obiettivo numero uno del progetto, una delle ambizioni è quella di sostenere e qualificare

la rete di imprese italiane dell'Ict, nel contesto dell'AI Act e della diffusione dell'Intelligenza artificiale negli ambienti industriali. Il cuore del modello messo a punto a Torino e destinato alle Pmi di tutta Italia sta proprio nell'attività di matching: AI4I analizza il caso d'uso sviluppato insieme all'impresa, individua i provider più coerenti e costruisce un percorso di confronto tecnico finalizzato alla definizione della soluzione progettuale più adatta.

Un modus operandi che ha portato allo sviluppo di use cases in settori molto diversi, da applicazioni di Intelligenza artificiale al servizio della qualità alimentare, nella produzione di un caseificio, fino al controllo qualità attraverso la Computer Vision nel comparto del packaging, passando per sistemi di accesso smart ai musei, valorizzazione dei talenti e dei processi di progettazione nel design industriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il sistema è stato prima testato a Torino, sede dell'Istituto. Ora la sfida è applicarlo ai diversi ambiti industriali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q